



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Edilizia

Sommario:	Edilizia – concessione in sanatoria – annullamento in autotutela – condizioni per l'esercizio.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. n. 509/13 del 25 febbraio 2014 su ric. Str. n. 310/12
Massima:	Ai sensi dell'art.21-nonies, legge 7 agosto 1990, n.241 le condizioni per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio da parte della pubblica amministrazione sono l'illegittimità dell'atto, la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, l'esercizio del potere entro un termine ragionevole, la valutazione degli interessi dei destinatari ed ai contro-interessati rispetto all'atto da rimuovere. Nella fattispecie, l'esercizio del potere di autotutela – così come posto in essere dal Comune resistente – non si è rilevato rispettoso di nessuna delle condizioni che la norma sopra richiamata pone all'esercizio del potere di annullamento d'ufficio. Infatti, il provvedimento impugnato non indicava alcuna ragione di pubblico interesse in relazione alla quale era stato ritenuto prevalente l'interesse della pubblica amministrazione alla rimozione dell'atto illegittimo, così come non conteneva alcuna valutazione degli interessi dei destinatari rispetto all'atto da rimuovere. Pertanto il provvedimento impugnato era stato adottato a circa 3 anni dalla concessione in sanatoria e questo fatto aveva determinato un legittimo affidamento da parte del ricorrente sulla legittimità del provvedimento autorizzativo.
Note	(Consiglio di Stato, sez. VI, 26 settembre 2011, n.5367; 16 dicembre 2010 n.9029 e 16 dicembre 2008, n.6234; sez. IV, 4 marzo 2011, n.1414 e 3 agosto 2010, n.5112; sez. V, 7 aprile 2010, n.1946 e 7 gennaio 2009, n.17; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 21 aprile 2010, n.553.

Redattore: Avv.S.Abbate

